

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DI TERRED'ACQUA E IL
COMUNE DI CENTO PER UNA TEMPORANEA COLLABORAZIONE PER
L'ESPLETAMENTO DI ALCUNE GARE D'APPALTO**

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____,
con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA:

l'Unione dei Comuni di Terred'Acqua (BO), rappresentato in questo atto dal Presidente pro-tempore Emanuele Bassi, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____ la Residenza Municipale di San Giovanni in Persiceto, con sede in Corso Italia, 70 – Codice Fiscale _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti;

E

Il **Comune di Cento** (FE), rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore **FABRIZIO TOSELLI**, nato a Cento (FE) il 27/01/1973, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali, 15 - C.F.: 81000520387, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. 27 del 5/4/2018, dichiarato immediatamente eseguibile, che si conserva agli atti;

PREMESSO:

- che il D.lgs n. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione,*

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture" all'art. 37 dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi del successivo articolo 38;

- che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una Centrale di committenza, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, procede ricorrendo a una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento oppure ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta;

- che l'Unione dei Comuni di Terred'acqua, già titolare delle funzioni per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei lavori di importo superiore a 150.000,00 €. e di forniture di bene e servizi di importo superiore a 40.000,00 €. per conto dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno , Sala Bolognese e Crevalcore, per garantire la continuità del servizio, deve procedere agli affidamenti secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell'art. 37 del sopracitato D.Lgs n. 50/2016, fra le quali il ricorso ad una Centrale di committenza già istituita;

PRESO ATTO:

- della richiesta di convenzionamento trasmessa dall'Unione dei Comuni di Terred'Acqua al Comune di Cento con nota prot._____;

- del riscontro positivo pervenuto dal Comune di Cento con nota prot._____;

- che è comune volontà delle Amministrazioni avviare il rapporto di collaborazione per l'anno 2019 come da deliberazioni consiliari n. ____ del _____ per l'Unione dei Comuni di Terred'Acqua e n. ____ del _____ per il Comune di Cento;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

Visto l'art. 37 del DLgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO,

LE PARTI

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza (di seguito indicata con l'acronimo CUC), costituita presso il Comune di Cento (Comune Capofila) e l'Unione dei Comuni di Terred'Acqua che agisce per proprio conto agisce ed anche per conto dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese e Crevalcore .

Art. 2

(Attività e servizi della Centrale Unica di Committenza)

1. La Centrale Unica di Committenza, costituita presso il Comune di Cento (Comune Capofila), cura la gestione delle procedure di gara, per lavori servizi e forniture nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente e secondo le necessità che saranno definite di comune accordo nel corso dell'anno.
2. La C.U.C. svolge le seguenti attività:
 - verifica la corretta redazione della parte amministrativa degli atti ed elaborati che costituiscono il presupposto della gara di cui all'oggetto;
 - acquisisce il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - predispone, sottoscrive, pubblica ed approva con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere di invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - provvede al pagamento di quanto dovuto per ogni singolo appalto verso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (A.V.C.P);

- nomina le commissioni giudicatrici avvalendosi dei funzionari interni in servizio nei Comuni convenzionati alla Centrale Unica di Committenza, qualora dispongano delle competenze necessarie in relazione alla materia da giudicare, oppure affidando il servizio a soggetti terzi indicati dall'Unione/ Comune committente, oppure, quando sarà applicabile, secondo le disposizioni di cui all'art. 78 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e alle Linee Guida ANAC di riferimento n. 5;
- assicura, con personale della CUC, il segretario della commissione di gara;
- redige i verbali di gara;
- redige e sottoscrive la determinazione di aggiudicazione sia provvisoria che definitiva;
- verifica i requisiti in capo alle ditte aggiudicatarie;
- redige tutti gli atti e provvede agli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura negoziale;
- fornisce gli elementi tecnici per la difesa in giudizio in eventuali contenziosi insorti in procedura di affidamento;
- cura la trasmissione al SITAR (Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna) dei documenti richiesti per le fasi della procedura;
- provvede ad eventuali altri adempimenti di legge.
- Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC trasmette la documentazione utile al Comune/Unione committente, ai fini degli atti consequenziali.

3. Il Responsabile della CUC è responsabile del procedimento di gara;
4. La C.U.C. su richiesta dei singoli enti può valutare di provvedere anche all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fermo restando che la priorità degli affidamenti resta obbligatoriamente quella prevista dalla norma (*affidamento dei lavori di importo superiore a 150.000,00 € e di forniture di bene e servizi di importo superiore a 40.000,00 €*) e che tale valutazione resta esclusivamente in capo al Responsabile della C.U.C..

Art. 3

(Attività che restano nella competenza dell'Unione Terred'Acqua e dei Comuni committenti)

1. Restano in capo all' Unione Terre d'Acqua e ai Comuni committenti le seguenti attività e servizi:
 - la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) di cui all'art. 31 del D.lg.vo 50/2016;
 - la redazione degli atti ed elaborati che costituiscono il presupposto della gara di cui all'oggetto;
 - l'adozione della determinazione a contrarre;
 - l'adozione della determinazione di affidamento;
 - la stipula del contratto d'appalto;
 - le fasi dell'esecuzione del contratto;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del servizio ed ai pagamenti, compresi quelli relativi ai compensi dei commissari giudicatori .

2. l'Unione Terred'Acqua e ai Comuni committenti forniscono tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della CUC, così come definiti all'articolo precedente.

Art. 4

(Comune capofila)

1. Il Comune di Cento è individuato quale Comune Capofila per la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.

2. Il Comune di Cento, tramite la CUC, gestisce le attività convenzionate tenendo conto degli indirizzi definiti, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi delle amministrazioni comunali firmatarie della convenzione.

Art. 5

(Durata)

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2019. Qualora prima di tale data una delle parti intenda recedere, la presente convenzione proseguirà i propri effetti solo per la conclusione delle gare già in corso.

Art. 6

(Rapporti finanziari)

1. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 l'Unione dei Comuni di Terred'Acqua riconosce al Comune di Cento, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per ogni singolo procedimento, gli importi di seguito indicati:

- **Affidamento di lavori, servizi e forniture:** 0,50% dell'importo a base di gara
- **Affidamento riferiti al sisma 2012:** 0,25% dell'importo a base di gara.

L'importo così determinato verrà ridotto del 60% in caso di gara deserta mediante compensazione della somma da versare, per lo stesso titolo, per la ripetizione del procedimento. Qualora il procedimento non venga ripetuto si applica la riduzione del 60%.

2. Le spese di pubblicità per le procedure andate deserte ed eventuali altre spese, quantificate a conclusione del procedimento di gara e anticipate dalla CUC, sono poste a carico dell'Unione/Comune committente.

3. Le spese relative al pagamento del contributo all'ANAC, anticipate dalla CUC, sono poste a carico dell'ente committente a conclusione del procedimento di gara.

4. Le spese di cui ai commi precedenti, oltre alle eventuali spese relative alla commissione di gara sono indicate nei quadri economici di progetto/servizi/forniture, ove verrà inserita la voce "Spese generali" .

5. Il pagamento del suddetto importo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla conclusione della singola procedura di gara di cui in premessa mediante bonifico su girofondi Banca Italia Contabilità Speciale:

IT 02 N 06115 23415 000000003640.

Art. 7

(Contenzioso relativo alle procedure di appalto)

1. La CUC è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione. In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dei Comuni e dell'Unione, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte dei soggetti interessati e titolati all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

2. Dispone, in maniera solidale con il Comune/Unione committente in merito ad eventuali contenziosi proposti in relazione al contenuto del bando, della lettera d'invito, provvedimento di esclusione, verbali ed aggiudicazione e comunque per ogni attività svolta dall'Ufficio, connesse all'espletamento della procedura di gara, attraverso legali esterni scelti in accordo con il Comune/Unione committente.

3. La CUC cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

4. Gli oneri economici eventualmente conseguenti a eventuali contenziosi restano a carico del Comune/Unione committente.

Art. 8

(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 9

(Disposizioni finali)

2. Ogni sopraggiunta disposizione di legge, di regolamento, direttiva e/o linea guida riferita alle norme richiamate in premessa ovvero attinente

alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dalla stessa.

Art. 10

(Riservatezza)

3. La CUC gestisce i dati personali relativi alla procedura di cui in premessa nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal al Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) e in conformità al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

4. La CUC è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

5. Il Comune/Unione committente è titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività e fasi da esso gestiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) e in conformità al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 11

(Prevenzione della corruzione e Codice di comportamento)

1. Le attività della CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Cento, comune capofila.

2. Per l'attuazione della presente Convenzione le Parti si impegnano a rispettare, per quanto applicabile, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché il codice di comportamento del Comune/Unione committente.

Art. 12

(Esenzione per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente come segue:

p. l'Unione dei Comuni di Terred'Acqua

Il Presidente

EMANUELE BASSI

(firmato digitalmente)

p. Il Comune di Cento

Il Sindaco

FABRIZIO TOSELLI

(firmato digitalmente)